



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;  
VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 avente ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";  
VISTE le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" diramate dal MIUR con nota n. 4274 del 4 agosto 2009;  
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.02.2010;  
VISTO il Decreto del M.I.U.R. n. 162 del 28 luglio 2016, istitutivo della Partizione dedicata agli alunni con disabilità dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti;  
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 96/2009;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ed informate le OO.SS. Regionali del Comparto Scuola;  
VISTA le dotazioni di Organico di diritto per il sostegno a.s. 2020/21;  
VISTA la nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1248 del 15.07.20 avente ad oggetto "Certificazioni di alunni con disabilità. Indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21" con la quale "si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole interessate ad adoperarsi affinché vengano garantiti tutti i supporti e i sostegni a alunni per i quali sia stato richiesto il rinnovo della Diagnosi funzionale, in caso di rivedibilità della stessa. Nei casi di rinnovo della Diagnosi funzionale, anche in occasione del passaggio di grado, la famiglia provvederà a produrla appena possibile, senza che la mancata presentazione determini discontinuità all'assistenza e al sostegno didattico.";  
PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse dai Dirigenti degli Ambiti Territoriali, intese ad ottenere l'assegnazione di ulteriori posti di sostegno necessari per assicurare il diritto allo studio e la soddisfacente integrazione degli alunni disabili nelle scuole della regione;  
PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dai competenti GLH sulle suddette richieste;

DISPONE

Art. 1 - Sono assegnati, agli Ambiti Territoriali Provinciali della Regione i seguenti posti, per garantire il diritto allo studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli alunni con disabilità:

**POSTI : L'AQUILA 420 CHIETI 681 PESCARA 460 TERAMO 667 TOTALE 2228**

Art. 2 - Ogni Ambito Territoriale dovrà inviare a questa Direzione Generale l'elenco delle istituzioni scolastiche cui sarà assegnata la ulteriore quota organica, nonché copia dei provvedimenti istitutivi dei posti.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti A.T.P. della Regione  
Alle OO.SS